

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4159/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 121/65, n. 564/68, n. 998/68, n. 2260/69 e n. 1570/71 relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, con regolamento (CEE) n. 2658/87 è stata istituita una nomenclatura combinata delle merci, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che occorre adattare in funzione della nuova nomenclatura combinata, basata sul sistema armonizzato, alcuni regolamenti relativi alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 121/65/CEE della Commissione, del 16 settembre 1965, che esonera dalla riscossione di importi supplementari i suini importati dall'Austria <sup>(5)</sup>, è sostituito dal testo seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.

*«Articolo 1*

I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio <sup>(\*)</sup> non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dall'Austria:

Codice NC	Designazione delle merci
0103	Animali vivi della specie suina: - altri:
ex 0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg: --- delle specie domestiche:
0103 92 19	---- altri
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: - fresche o refrigerate:
ex 0203 11	-- in carcasce o mezzene:
0203 11 10	--- di animali della specie suina domestica - congelate:
ex 0203 21	-- in carcasce o mezzene:
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica

<sup>(\*)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1».

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 564/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e di suini macellati provenienti dalla Polonia <sup>(\*)</sup>, è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio <sup>(\*)</sup> non vengono maggiorati di un importo supplementare per le

<sup>(\*)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.